



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 45/1 DEL 28.08.2025

Oggetto: Proposta di Piano regionale di individuazione delle zone di accelerazione terrestri, ai sensi dell'art. 12 , commi 5 e 5-bis del D.Lgs. 25.11.2024, n. 190, così come modificato dal D.L. n. 73/2025, convertito dalla legge 18 luglio 2025, n. 105.

L'Assessore dell'Industria, d'intesa con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, rappresenta che al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi riguardanti l'energia da fonti rinnovabili delineati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) per l'anno 2030, nonché l'attuazione della Riforma 1, della Missione 7, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il D.L. n. 73/2025, convertito dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, all'articolo 13 ha modificato l'art. 12 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.

In particolare, ricordano gli Assessori che entro il 21 febbraio 2026, sulla base della mappatura di cui al comma 1 e nell'ambito delle aree idonee individuate ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021, ciascuna regione e provincia autonoma adotta un Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri, comprensive delle aree individuate ai sensi del comma 7-bis, e che costituiscono il contenuto minimo inderogabile del Piano medesimo, per gli impianti a fonti rinnovabili e gli impianti di stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, ai sensi dell'articolo 15-quater della direttiva (UE) 2018/2001.

Al fine di assicurare il rispetto di detto termine, il successivo comma 5-bis stabilisce che le regioni e le province autonome sottopongano le proposte di Piano, elaborate ai sensi del medesimo comma 5, alla valutazione ambientale strategica di cui al comma 8 entro il 31 agosto 2025. L'attività pianificatoria di cui trattasi è supportata dal GSE, sulla base delle disposizioni del medesimo art.12.

Gli Assessori ricordano che, sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale, le zone di accelerazione individuate devono includere zone sufficientemente omogenee in cui la diffusione di impianti di produzione da fonti rinnovabili non comporti impatti ambientali significativi, tenuto conto della specificità della zona e della tipologia di tecnologia di energia rinnovabile. Sono escluse dalle zone di accelerazione le aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali, a eccezione delle superfici artificiali ed edificate esistenti situate in tali zone.



A tale proposito gli Assessori rimandano al contenuto del Piano allegato in cui si individuano quali zone di accelerazione le aree industriali, previste come contenuto minimo ai sensi del comma 7-bis, del citato articolo 12 del D.Lgs. n. 190/2024, e le superfici artificiali ed edificate, i parcheggi, le zone industriali derivanti da zonizzazione locale, come indicati nel comma 5 del citato articolo 12, per entrambe le fattispecie limitatamente per la tipologia FER fotovoltaico e relativi sistemi di stoccaggio, confermando le esclusioni previste dal comma 7 dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 190/2024.

Gli Assessori ricordano, inoltre, che il Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri è soggetto alla valutazione ambientale strategica, come richiamato al comma 8, dell'art. 12, del D.Lgs. n. 190/2024, con rinvio esplicito al Titolo II della parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ed in considerazione del disposto di cui all'art. 6 comma 2, di detto decreto. Si precisa che la norma generale di cui all'art. 7, comma 2, del Codice Ambientale, prevede che per i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4 (campo di applicazione della normativa in materia di VAS), l'approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali, pertanto l'autorità competente per la VAS è quella regionale.

Detta procedura è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende:

- a) l'elaborazione del rapporto ambientale;
- b) lo svolgimento di consultazioni;
- c) la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni;
- d) la decisione;
- e) l'informazione sulla decisione;
- f) il monitoraggio.

Per quanto esposto l'Assessore dell'Industria, d'intesa con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, prosegue evidenziando che, nel rispetto delle indicazioni normative sopra esposte ed in relazione alla legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20, è stata elaborata la proposta del Piano regionale di individuazione delle zone di accelerazione terrestri costituita da:

A. Relazione tecnica preliminare;

B. Elaborati cartografici:

- 1. Tavola 1: Correzioni regionali alle aree mappate dal GSE ai sensi del comma 7-bis,



dell'articolo 12, del D.Lgs. n. 190/2024 (base limiti amministrativi);

2. Tavola 2: Perimetri di riferimento per le zone di accelerazione di cui è disponibile la rappresentazione cartografica (base limiti amministrativi);
3. Tavola 3: Perimetri di riferimento per le zone di accelerazione di cui è disponibile la rappresentazione cartografica (base ortofoto);

C. Rapporto preliminare ambientale.

Tutto ciò premesso l'Assessore dell'Industria, d'intesa con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, propone:

- di adottare la proposta del Piano regionale di individuazione delle zone di accelerazione terrestri per gli impianti di produzione e stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, costituita dai seguenti documenti:

A. Relazione tecnica preliminare;

B. Elaborati cartografici:

1. Tavola 1: Correzioni regionali alle aree mappate dal GSE ai sensi del comma 7-bis, dell'articolo 12, del D.Lgs. n. 190/2024 (base limiti amministrativi);
2. Tavola 2: Perimetri di riferimento per le zone di accelerazione di cui è disponibile la rappresentazione cartografica (base limiti amministrativi);
3. Tavola 3: Perimetri di riferimento per le zone di accelerazione di cui è disponibile la rappresentazione cartografica (base ortofoto);

C. Rapporto preliminare ambientale;

- di dare mandato alla Direzione generale dell'Industria per l'avvio della relativa procedura di VAS;
- di dare mandato alla Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia di trasmettere, al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., gli shape dei sopra citati elaborati cartografici ai fini degli aggiornamenti di cui all'articolo 12, comma 7-bis, ultimo periodo.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Industria, d'intesa con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale



dell'Industria, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, sulla proposta in esame

DELIBERA

- di adottare la proposta del Piano regionale di individuazione delle zone di accelerazione terrestri per gli impianti di produzione e stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, costituita dai seguenti documenti:

A. Relazione tecnica preliminare;

B. Elaborati cartografici:

1. Tavola 1: Correzioni regionali alle aree mappate dal GSE ai sensi del comma 7-bis, dell'articolo 12, del D.Lgs. n. 190/2024 (base limiti amministrativi);
2. Tavola 2: Perimetri di riferimento per le zone di accelerazione di cui è disponibile la rappresentazione cartografica (base limiti amministrativi);
3. Tavola 3: Perimetri di riferimento per le zone di accelerazione di cui è disponibile la rappresentazione cartografica (base ortofoto);

C. Rapporto preliminare ambientale;

- di dare mandato alla Direzione generale dell'Industria per l'avvio della relativa procedura di VAS;
- di dare mandato alla Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia di trasmettere, al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., gli shape dei sopra citati elaborati cartografici ai fini degli aggiornamenti di cui all'articolo 12, comma 7-bis, ultimo periodo.

Il Direttore Generale

Valentina Uras

La Presidente

Alessandra Todde